



**Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili**

**Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia Costiera**

Reparto VI

CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Non di serie: n. 26/2022

Argomento: Ukraine crisis – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Prosecuzione:

- a) Circolare titolo “Sicurezza della Navigazione” n.10/2022 in data 15 Aprile 2022;
- b) Circolare titolo “Sicurezza della Navigazione” n.12/2022 in data 26 Maggio 2022.

Con le Circolari in prosecuzione sono state fornite direttive sulle modalità di attuazione del Regolamento (EU) n.883/2014, inerente alla tematica in argomento, a seguito degli emendamenti introdotti dal Regolamento (UE) n. 2022/576.

Da ultimo, inoltre, il Regolamento (EU) 2022/1904 del 6 Ottobre 2022¹ ha apportato ulteriori modificazioni al Regolamento 883/2014, delle quali si ritiene opportuno evidenziare le seguenti, inerenti all’articolo 3 *sexies bis*, in cui sono stati aggiunti i paragrafi:

1. *“1 bis. The prohibition in paragraph 1 shall also apply, after 8 April 2023, to any vessel certified by the Russian Maritime Register of Shipping.”*
Tale nuova previsione implica che, a partire dal prossimo 9 Aprile 2023, le navi in possesso anche di un solo certificato statutario rilasciato dal “*Russian Maritime Register of Shipping*”, a prescindere dallo Stato di bandiera di appartenenza, non potranno più accedere ai porti nazionali.
Resta applicabile, anche nei confronti di queste navi, la possibilità di accedere ai porti nazionali per stato di necessità od in regime di deroga, secondo le modalità di cui alle Circolari in riferimento.
2. *“5 ter. By way of derogation from paragraph 2, the competent authorities may authorise, under such conditions as they deem appropriate, a vessel to access a port or lock provided that it:*
(a) has flown the Russian Federation flag under a bareboat charter registration initially effected prior to 24 February 2022;
(b) has resumed its right to fly the flag of the underlying Member State registry before 31 January 2023; and
(c) is not owned, chartered, operated or otherwise controlled by a Russian national or any legal person, entity or body incorporated or constituted under the law of the Russian Federation.”;

Tale nuova previsione appare come una norma di tutela delle navi che abbiano temporaneamente cambiato la propria bandiera da uno Stato dell’Unione a quello della Federazione Russa, prima del 24 Febbraio 2022, per ragioni commerciali (*bareboat charter*); tale clausola di salvaguardia è applicabile a condizione che la nave non sia comunque sotto il controllo di “*entità*” della Federazione Russa e che il rientro a bandiera unionale avvenga entro il 31 Gennaio 2023.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1904&from=IT>

Per quanto sopra, codeste Autorità Marittime dovranno ulteriormente ampliare il proprio sforzo di monitoraggio, utilizzando le fonti di informazioni disponibili, già partecipate attraverso la Circolare in riferimento a).

Questo Reparto, nell'enfatizzare ancora una volta la necessità di un adeguato coordinamento con gli Uffici locali delle Dogane, resta a disposizione per ogni chiarimento e supporto ed invita codeste Autorità Marittime ad informare lo scrivente di ogni eventuale provvedimento di diniego di accesso ad un porto nazionale, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica italy.psc@mit.gov.it

Restano invariate le disposizioni impartite con le Circolari in prosecuzione.

La presente è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione "*Sicurezza della Navigazione*"² e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO
(documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21)

² <https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione>